





## Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

## Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato MARIANETTI MARCELLO (id FSI 168015)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 9 giugno 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del "3° Torneo Internazionale Città di Vercelli" MIGLIORINI Antonello (A.N.) che: "Il giocatore non si presentava all'inizio del quinto e ultimo turno dell'Open B, senza dare preventiva comunicazione della propria assenza. Essendo quindi stato regolarmente abbinato, trascorsa un'ora dall'inizio del turno come previsto dal Bando, ho assegnato la vittoria a forfait all'avversario".

In data 28 giugno perveniva una nota della madre di Datteri Matteo (altro giocatore del torneo ritiratosi all'ultimo turno) veniva precisato che: "oltre alla precisazione che ci siamo premurati di inviare riguardante il fatto che il responsabile del torneo non è risultato contattabile nonostante i numerosi tentativi di chiamata effettuati prima del rientro di mio figlio Datteri Matteo dovuto a influenza desidero anche segnalare che quanto indicato per mio figlio vale per Marcello Marianetti che ha condiviso con lui permanenza e viaggio di rientro verso La Spezia".

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: "il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. ..... Il giocatore che perde a forfeit l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente".

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: "il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente".

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'organizzatore sostiene di non essere stato contatto al numero di telefono indicato nel bando (si veda la sentenza 59/2016 Datteri), non è possibile ricostruire quale sia l'errore all'origine della mancata comunicazione.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato MARIANETTI MARCELLO.







## Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 30/06/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano